



COMUNE DI SORTINO

DELIBERAZIONE COPIA CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 30/03/2017 **OGGETTO: Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento.**

L'anno duemiladiciassette giorno trenta del mese di marzo , alle ore 19.00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>	<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>
PARLATO Pia	SI	FERRANTI Sebastiana	SI
CUSTODE Sebastian	SI	BRANCATO Stefania	SI
ADDAMO Francesco	SI	ASTUTO Giuseppe	-
PALUMBO Maria Rita	SI	CAMMARATA Simona	SI
BLANCATO Ivano	SI		
VINCI Giuseppe	SI		
FAZZINO Sofia	SI		
LA PILA Flavio	SI		

Assegnati.....n.12. In carica.....n.12 Assenti...n. 1 Presenti...n.11

Risultano presenti il Sindaco Sig. Vincenzo Parlato e gli Assessori sigg.:

Dott. Bastante Vincenzo, Ing. Cianci Valentina, Dott. Buccheri Chelio e Ramondetta Francesco

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la Sig.ra Parlato Pia , nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.

Lgs. N. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Antonino Bartolotta

La seduta è Pubblica

Nominati scrutatori i Signori: Palumbo Maria Rita, La Pila Flavio e Brancato Stefania

Verbale della seduta del 30/03/2017

La Presidente passa alla trattazione del punto n. 13 posto all'o.d.g. dell'odierna seduta: Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, il quale riferisce " *E' uno schema tipo, che fa aderire il Comune ed è necessaria una delibera di Consiglio comunale, per dare la possibilità ai cittadini di aderire al programma nazionale che riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali , cioè dà la possibilità ai contribuenti , per quelle somme iscritte al ruolo di un certo importo, di pagare solo la sorte capitale e non pagare gli interessi e le sanzioni. In questo modo si dà la possibilità alle persone di pagare e togliersi il pregresso , ma dà anche la possibilità ai Comuni di avere un'entrata e anche se il Comune di Sortino non dovrebbe trarne grossi benefici , diamo la possibilità ai cittadini di aderire tramite questa delibera di Consiglio Comunale"*.

Chiede ed ottiene la parola il capogruppo Ferranti: " *Rispetto a questa iniziativa del Comune di utilizzare la legge nazionale di rottamazione delle cartelle adattandola alla situazione nostra , chiederai di pubblicizzarla in modo da informare la gente, perché mi sembra che entro il 2 maggio si deve fare l'istanza. Mi chiedo, però, cosa succede alle persone che non presentano tale istanza e quale sarà l'iniziativa del Comune nei confronti di chi non paga , dopo aver approvato questo regolamento"*.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, il quale chiarisce: " *Questo regolamento equivale esclusivamente a un piano nazionale di rottamazione , tramite Equitalia e Riscossione Sicilia ed ha un periodo ben definito. Infatti approvandolo ora, non si potrà applicare alle sanzioni del 2017/18/19, ma va a sanare una situazione pregressa e si tratta di ingiunzioni di pagamento iscritte al ruolo. A tal proposito, ritengo che è anche una questione di equità e bisogna premiare chi ha sempre pagato le tasse e non ha mai ricevuto una cartella esattoriale o un decreto ingiuntivo . Quindi andare a scovare gli evasori, consente di livellare , proprio perché non c'è stata un'attività pregressa , anche se non sto a sindacarne i motivi, ma ora occorre iniziare. Infatti, se tutti paghiamo , si paga il giusto e si paga meno e tutti sono messi nelle condizioni, soprattutto i comuni sono messi nelle condizioni di poter erogare servizi, perché il famoso fondo di svalutazione crediti è proprio questo: ormai la legge ti obbliga ad accantonare tutte le somme che non entrano. Infatti, se tu non riscuoti perché non fai pagare l'acqua, di fatto poi non puoi più spendere . Questo fondo, nel momento in cui tu lo riscuoti, è sempre in crescendo e questa crescita, di fatto, si traduce in una mancanza di*

erogazione di servizi ai cittadini e capire che andiamo a creare una sperequazione nei confronti di chi paga le tasse e vorrebbe garantiti, almeno i servizi essenziali. Quindi dobbiamo iniziare anche noi, distinguendo tra chi le bollette non le può pagare, da chi non le vuole pagare”.

La Presidente, conformemente al ruolo, a nome di tutti i consiglieri comunali, invita l'Assessore al bilancio e l'Amministrazione, ad aumentare quest'attività di indagine e di attenzione.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Custode il quale dichiara che il gruppo di maggioranza voterà per recepire e approvare questo regolamento .

La Presidente mette ai voti l'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento.

Il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento, messo ai voti, viene approvato all'unanimità dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.

Il capogruppo Custode chiede l'immediata esecutività dell'atto, che viene approvato all'unanimità dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.

Il capogruppo Custode propone di sospendere la seduta per 5 minuti.

La Presidente mette ai voti la proposta di sospensione per 5 minuti, che viene approvata all'unanimità dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere reso dal Revisore Unico dei Conti, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il regolamento, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
SENTITI gli interventi;

VISTO l'esito della votazione ;
VISTO il vigente O.R.E.L. della Regione Sicilia;
VISTO il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento

**LA PRESIDENTE
F.TO PIA PARLATO**

**IL CONSIGLIERE A.
F.TO SEBASTIANA FERRANTI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANTONINO BARTOLOTTA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo

**LA PRESIDENTE
F.TO PIA PARLATO**

**IL CONSIGLIERE A.
F.TO SEBASTIANA FERRANTI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANTONINO BARTOLOTTA**

IL CAPO SETTORE CONTABILE

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Visto l'articolo 6 del DL n. 193 del 22 ottobre 2016 che introduce la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione coattiva:

"Relativamente ai carichi ((affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016)), i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni ((comprese)) in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale ((delle somme di cui alle lettere a) e b)), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973."

Visti gli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. 446 15 dicembre 1997 in materia di riordino della disciplina dei tributi locali.

Vista la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*legge finanziaria 2003*), che all'articolo 13 reca "Definizione dei tributi locali"

Visto l'articolo 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica."

Visto l'allegato schema di Regolamento, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale.

Tenuto conto che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce:

- l'ambito di applicazione della tariffa agevolata;
- procedimenti ed obblighi dei beneficiari;
- adempimenti dell'Ente ed effetti della definizione;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;

PROPONE

- 1) DI APPROVARE l'allegato "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento", il quale si compone di n. 8 articoli;
- 2) DI PUBBLICARE il presente regolamento:
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
 - in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo www.comunesortino.gov.it
- 3) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore a partire dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- 4) DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

IL CAPO SETTORE CONTABILE

SIG. MICHELE TUCCIO



Comune di Sortino

II REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento"

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di marzo, il Revisore Unico esamina la proposta di delibera: "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento":

Visto l'art. 239, comma 1) lett. b) n. 7 del TUEL nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 74 del 10/10/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte che hanno riflessi sul bilancio dell'ente;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Verificata la normativa vigente in materia;

Visto che la suddetta proposta di delibera riporta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;


ESPRIME

Parere favorevole all'adozione dello schema di regolamento "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento"

Letto, confermato e sottoscritto.

Sortino, 27/3/2017.

Il Revisore Unico



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ego Merda', is written over a horizontal line.



COMUNE DI SORTINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

V.LE MARIO GIARDINO - 96010 SORTINO

www.comunesortino.gov.it

protocollo@comunesortino.gov.it

PARTITA IVA: 00282850890

TEL. 0931/917411 - FAX 0931/917425

Oggetto: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	2
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Articolo 5- <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	3
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	3
Articolo 7 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	4
Articolo 8 - <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Non rientrano nell'oggetto del presente regolamento gli avvisi di accertamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016 i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il **02 maggio 2017**

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti in base al *tasso d'interesse legale eventualmente maggiorato fino ad un massimo tre punti percentuali.*

2. Il pagamento della prima rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (ON-LINE) dal: 08 MAG 2017 al: 23 MAG. 2017 al n.ro 635 del registro delle pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale li

08 MAG. 2017

*IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.Scamporlino Mario*

*IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.Antonino Bartolotta*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....

- perché dichiarata immediatamente esecutiva(Art.134 , c.4 del T.U. n.267/2000);

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni. (art.134, c.3 del T.U.n.267/2000).-

Sortino,

*IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.. Antonino Bartolotta*

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale

*IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.Antonino Bartolotta*